

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di incentivare l'attività di contrasto all'evasione dei tributi comunali e di miglioramento delle prassi operative dei servizi coinvolti, attraverso il riconoscimento di specifiche forme di incentivazione al personale coinvolto nelle diverse attività e di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante nella misura del 5% delle riscossioni a titolo di recupero evasione imu, comprensive di imposta, sanzioni ed interessi, come risultanti dal rendiconto del Comune. Concorrono al calcolo dell'importo al quale applicare la percentuale di cui al periodo precedente tutte le entrate a titolo a qualsiasi titolo acquisite, comprese quelle derivanti dall'attività di recupero coattivo e quelle conseguenti ad insinuazioni in procedure concorsuali, indipendentemente dall'anno di notifica.

2. Il Fondo incentivante per il trattamento accessorio del personale dipendente viene determinato applicando le seguenti percentuali alle riscossioni di cui al comma 1:

- per importo di riscossione fino ad euro 1.000.000,00: 3,75%;
- per la parte superiore ad euro 1.000.000,00 e fino ad euro 2.000.000,00: 4,25%;
- per la parte superiore ad euro 2.000.000,00 e fino ad euro 3.000.000,00: 4,75%;
- per la parte superiore ad euro 3.000.000,00: 5,00%.

3. L'importo di cui al comma 2 è comprensivo degli oneri riflessi e dell'irap a carico del Comune e non può comunque essere superiore all'importo di euro di euro 290.000,00.

4. Qualora la somma degli incentivi di cui al presente regolamento e degli incentivi Ici di cui all'accordo del 13.06.2006 sia superiore all'importo di cui al comma 3, la quota del fondo di cui al presente regolamento destinato al personale che benefici di ambedue le forme di incentivazione verrà ridotta in misura corrispondente al maggior costo.

Articolo 3 – Destinatari del fondo

1. Le risorse confluite nel Fondo incentivante per il trattamento accessorio sono ripartite tra il personale del Settore Tributi impiegato nel raggiungimento di specifici obiettivi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. Partecipano alla ripartizione del fondo anche i Servizi del Settore Bilancio e Contabilità direttamente coinvolti nella riscossione dell'IMU con riferimento alla corretta imputazione delle entrate, alla gestione delle riscossioni coattive a mezzo ruolo e alle attività di insinuazione in procedure concorsuali, con una percentuale di assegnazione del fondo pari al 7%.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. La ripartizione del fondo avviene attraverso i seguenti criteri :

4.1) 50% del fondo suddiviso in base alla categoria di inquadramento, indice di autonomia e responsabilità assegnata, secondo il seguente calcolo:

importo dipendente = $50\% \text{ fondo} * (\text{indice categoria dipendente} * \text{ore lavorate dipendente}) / (\sum \text{ per } i \text{ da } 1 \text{ a } n \text{ indice categoria dipendente } i * \text{ore lavorate dipendente } i)$, dove:

- indice cat. Dir. se responsabile di imposta = 1,20;
- indice cat. Dir. se non responsabile di imposta = 1,10;
- indice categoria D se responsabile imposta = 1,20;
- indice categoria D se non responsabile di imposta = 1,10;
- indice categorie B e C = 1,00;

L'incidenza delle ore lavorate per il singolo dipendente può essere oggetto di un correttivo deciso dal Dirigente sulla base dell'impegno individuale profuso.

4.2) 50% del fondo suddiviso in base al criterio relativo alla valutazione individuale di apporto ad obiettivi generali definiti entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento dal Direttore di Direzione per uno o più servizi del Settore Tributi e del Settore Contabilità e Bilancio direttamente coinvolti nella riscossione dell'IMU anche con riferimento alla gestione delle riscossioni coattive a mezzo ruolo e alle attività derivanti da insinuazioni in procedure concorsuali sulla base della medesima metodica per la valutazione della parte relativa ai comportamenti individuali ed organizzativi così come disciplinata nella metodologia di valutazione delle performance a livello di ente. Qualora per un servizio non vengano definiti obiettivi generali, per il relativo personale verrà utilizzata la valutazione individuale ottenuta nell'ambito del processo annuale di valutazione della performance per la parte relativa ai comportamenti individuali ed organizzativi.

Nel caso di valutazione su obiettivi generali, verranno utilizzati i medesimi criteri del sistema di valutazione del personale.

L'importo erogabile al singolo dipendente sarà dato dalla seguente formula:

importo dipendente = $50\% \text{ fondo} * (\text{indice valutazione dipendente} * \text{ore lavorate dipendente}) / (\sum \text{ per } i \text{ da } 1 \text{ a } n \text{ indice valutazione dipendente } i * \text{ore lavorate dipendente } i)$, dove:

indice valutazione dipendente: $\text{valutazione conseguita} / \text{massimo valutazione conseguibile} * 100$

L'incidenza delle ore lavorate per il singolo dipendente può essere oggetto di un correttivo deciso dal Dirigente sulla base dell'impegno individuale profuso.

5. Le ore di presenza da considerare per la quantificazione della suddivisione complessiva del fondo, in quanto rappresentazione del reale contributo all'attività, sono quelle di effettiva presenza fisica in servizio relative alle attività proprie degli uffici, fermo restando il correttivo individuale deciso dal Dirigente sulla base dell'impegno individuale profuso.

6. Nel caso in cui nell'anno di riferimento il dipendente non sia stato valutato si farà riferimento alla valutazione media delle valutazioni del settore.

7. L'incentivo verrà erogato secondo le disposizioni vigenti, di norma con la mensilità di giugno.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e si applica a partire dal medesimo anno di imposta.